

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

(ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348-G.U. del 14/06/1982, n.161)



4001898337

Garanzia fideiussoria n. 1898337	Codice Controllo ***	Rilasciata da: Agenzia di WHOLESALE & SILO SRL - Genova	Cod. 115	Prov. GE	Subagente 0	Codice Rischio 132
Contraente (Obbligato Principale): F.LLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI SRL			Indirizzo VIA ROMAIRONE 52 R		C.F./P.IVA 03864340108 / 03864340108	
Sede GENOVA			Indirizzo PIAZZALE MAZZINI 2		CAP Prov. 16164 GE	
Ente Garantito CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA			Indirizzo PIAZZALE MAZZINI 2		C.F. / P. I.V.A. 00949170104	
Comune GENOVA			Indirizzo PIAZZALE MAZZINI 2		CAP Prov. 16121 GE	
Durata del contratto anni 10 e giorni 3	Effetto 14/7/2022	Scadenza 14/7/2032	Proroghe Premio unico		Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)	

Oggetto dell'assicurazione

La Società, domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Somma garantita	al tasso lordo del 0,36 % .
€ 847.762,66	
EURO ottocentoquarantasettemilasettecentosessantadue/66	

Garanzia prestata

ATTO N. 1607/2022 - FRATELLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA E FIGLI S.R.L. P.D. N. 1417 DEL 09.03.2012 E SS.MM.II. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SITO IN VIA ROMAIRONE, 52 R, GENOVA. RINNOVO. VEDASI ALLEGATO.

Condizioni particolari

La presente polizza al suo effetto determina l'immediata perdita di efficacia ed operatività della polizza n.1576038. Vedasi allegato.

Sono operanti i seguenti allegati: **GE CO**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	22.606,67	4.521,33	0,00	27.128,00	3.391,00	30.519,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 11/8/2022 l'importo di € **30.519,00** a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Esattore

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il **11/8/2022** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore - Ente Garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia - Società Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente

F. III ADRIANO e GIUSEPPE
Bonavita & figli S.r.l.
GESTIONE RIFIUTI
Via Sallustiana, 52/1 00183 ROMA (Dolcioli)
P.Iva e Cod. Fis. 0286340108
Tel. +39 06 49139388 - 010.360916



Il Garante

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C





APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3' (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente

F.lli ADRIANO e GIUSEPPE
Bonavito & figli S.r.l.
GESTIONE RIFIUTI
Via Romarone, 2 / 10193 GENOVA (Dolciolo)
P.IVA e Cod. Fisc. 03864340106
Tel. e Fax 010/385398 - 010/385398

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB06 - Ed. 07/22 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente

F.lli ADRIANO e GIUSEPPE
Bonavito & figli S.r.l.
GESTIONE RIFIUTI
Via Romarone, 2 / 10193 GENOVA (Dolciolo)
P.IVA e Cod. Fisc. 03864340106
Tel. e Fax 010/385398 - 010/385398

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
- b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a multimediacomunicazione.elba@sinnovasistemi.it indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la **Bonavito & figli S.r.l.** Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente

F.lli ADRIANO e GIUSEPPE
Bonavito & figli S.r.l.
GESTIONE RIFIUTI
Via Romarone, 2 / 10193 GENOVA (Dolciolo)
P.IVA e Cod. Fisc. 03864340106
Tel. e Fax 010/385398 - 010/385398

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiarato di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 07/2022).Elba Assicurazioni S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale. Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Luogo e data **WHOLESALE & SILO SRL - Genova, 11/8/2022**

Il Contraente

F.lli ADRIANO e GIUSEPPE
Bonavito & figli S.r.l.
GESTIONE RIFIUTI
Via Romarone, 2 / 10193 GENOVA (Dolciolo)
P.IVA e Cod. Fisc. 03864340106
Tel. e Fax 010/385398 - 010/385398



ALLEGATO GE

POLIZZA	1898337	Agenzia	115 - WHOLESALE & SILO SRL - Genova	Data di emissione	11/8/2022
Contraente	F.LLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI SRL			C.F./P.I.	03864340108 / 03864340108

Premesso:

- 1) Che la CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (in seguito denominata Ente garantito) con ATTO N. Atto N. 1607/2022 del 14/07/2022 ha rilasciato alla società F.LLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVIDA E FIGLI S.N.C. con sede in Via Romairone 52r - 16163 Genova (Ge) C.F. n. 03864340108, AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SITO IN VIA ROMAIRONI, 52 R, GENOVA. RINNOVO
- 2) Che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti, e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla determinazione dirigenziale di cui al punto 1) il Contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro 847.762,66 (Euro ottocentoquarantasettemilasettecentosessantadue/66)
- 3) Che la suddetta cauzione può essere prestata anche con polizza fidejussoria

Ciò premesso

La Società ni ELBA ASSICURAZIONI SPA, abilitata al rilascio di cauzioni e autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, con sede in Via Mecenate 90 MILANO (MI), codice fiscale n. 05850710962, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore del Contraente, il quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 847.762,66 (Euro ottocentoquarantasettemilasettecentosessantadue/66) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati

La presente polizza ha durata dal 14/07/2022 al 14/07/2032 maggiorata di anni 2 di efficacia dal 14/07/2032 al 14/07/2034

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1- Delimitazione della garanzia**

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente, come previsto al punto 2 della premessa, ma comunque non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area., come previsto nel Provvedimento Dirigenziale indicato al punto 1 della premessa. Qualora, per l'effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione

Art. 2- Durata della garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata dal 14/07/2022 al 14/07/2032. Decorso tale periodo, la garanzia rimarrà valida per ulteriori due anni, ovvero sino al 14/07/2034, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione. Trascorsi i due anni sopraindicati la garanzia si estinguerà definitivamente e quindi la Società non sarà piu' tenuta ad alcuna prestazione Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento del massimale

Art. 3 - Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione, nessun rimborso spetta la contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4- Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società, entro 15 giorni dalla notifica della delibera dell'Ente garantito o Autorità competente, che dispone d'ufficio, lo smaltimento dei rifiuti e/o il ripristino ambientale e/o la sistemazione finale dell'area non avendo a ciò provveduto direttamente il Contraente secondo le prescrizioni impartitegli, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 cod. civ. la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso-

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art.5- Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del cod. civ.

La società e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6- Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente

Art. 7 - Liberazione della garanzia - Deposito Cautelativo

In caso di ricezione della comunicazione scritta di escussione della presente polizza, cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc),decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione, ripetute diffide al Contraente ad eliminare irregolarità, rinuncia da parte del Contraente all'esercizio dell'attività prevista in polizza e nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Società può pretendere che il contraente provveda a costituire in pegno contanti o titolo, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente garantito dalla Società.

Art. 8 - Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei suoi supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Forma della comunicazione alla Società**Mod. ELB99 - Ed. 07/22**

Pag. 1 di 2

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

ALLEGATO GE

ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COPERTURA

POLIZZA 1898337 Agenzia 115 - WHOLESALE & SILO SRL - Genova Data di emissione 11/8/2022

Contraente F.LLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI SRL C.F./P.I. 03864340108 / 03864340108

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.
Il foro competente e' esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.
Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge-
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Il Contraente
F.LLI ADRIANO E GIUSEPPE
Bonavita & figli S.r.l.
GESTIONE RIFIUTI
Via Rimonda 52 / 10163 GENOVA (Italia) -
P.Iva o Cod. Fis. 03864340108
Tel. e Fax 010 242338 - 010 242335

Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C



ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONEPolizza n. **1898337** Agenzia **115 - WHOLESALE & SILO SRL - Genova** Data di emissione **11/8/2022****Con riferimento alla presente polizza, si stipula la seguente "pattuizione speciale" da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima.**Gli obblighi ed oneri che incombono al **F.LLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI SRL**Sede **GENOVA**Indirizzo **VIA ROMAIONE 52 R**CAP **16164** PR **GE**

in dipendenza della stipulazione della polizza sopraindicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente, dai seguenti coobbligati:

N.	Ragione Sociale	Sede	PR	C.F./P.IVA
1	BONAVIDA ADRIANO	LUMARZO	GE	BNVDRN44D13D969W /
2	BONAVIDA FRANCO	GENOVA	GE	BNVFC72S09D969X /
3	BONAVIDA MARCO	LUMARZO	GE	BNVMRC75S03D969H /
4	BONAVIDA GIUSEPPE	GENOVA	GE	BNVGGPP52R29D969O /
5	BONAVIDA CRISTIAN	LUMARZO	GE	BNVCS777P27D969X /
6	FAMA LOREDANA	LUMARZO	GE	FMALDN75P45D969U /

I quali per sé, propri eredi ed aventi causa, e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari, dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso (di seguito denominata Società) e le eventuali Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1292 Cod. Civ. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e pertanto si obbligano a tenere indenne la Società e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che essa dovesse effettuare in relazione alla suindicata polizza fideiussoria, per capitali, interessi e spese, impegnandosi inoltre a garantire il pagamento del premio di perfezionamento e degli eventuali premi supplementari di proroga dovuti su detta polizza, della quale i sottoscritti dichiarano di conoscere e di accettare tutte le Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Beneficiario e tra Società e Contraente e le Condizioni Particolari, nonché gli eventuali Allegati.

I sottoscritti coobbligati riconoscono che la presente fideiussione rimarrà efficace finché la Società, e le eventuali Coassicuratrici, sarà (-anno) stata completamente liberata dagli obblighi assunti con la polizza suindicata, e comunque fino a quando la polizza non sarà più escutibile da parte del Beneficiario, anche nel caso di appendice di proroga o di rinnovo e/o estensione e/o variazione della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere.

I coobbligati si obbligano a rimborsare, alla Società e alle eventuali Coassicuratrici, a semplice richiesta, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui agli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 C.C., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza. L'obbligo si estende anche per eventuali tasse, soprattasse, penalità, oltre gli interessi prodotti dal credito garantito, nonché le eventuali spese sostenute a qualsiasi titolo, anche per resistere all'azione diretta alla sua escussione. In particolare, i coobbligati dichiarano di rinunciare ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 e 1957 C.C., liberando la Società e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

Per quanto occorrer possa, anche ai sensi dell'art. 1954 del Cod. Civ., i coobbligati dichiarano altresì che la garanzia da loro prestata con il presente atto si aggiunge a, e rimane distinta, autonoma e separata da ogni altra garanzia che viene o dovesse venire rilasciata nei confronti della Società con riferimento alla polizza, agli eventuali allegati e a tutte le eventuali successive appendici di proroga o di rinnovo e/o di estensione e/o variazione della polizza stessa, restando pertanto fermo e impregiudicato il carattere autonomo e a prima richiesta della presente garanzia da loro prestata.

I coobbligati riconoscono alla Società e alle eventuali Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo di cui all'art. 1953 Cod. Civ., tenendosi pertanto obbligati a liberare dal debito la Società e le eventuali Coassicuratrici, in ipotesi di richiesta di escussione della polizza, ovvero a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni di credito nascenti dall'escussione della polizza.

In caso di controversie, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano.

Qualora i coobbligati su indicati siano persona fisica, il Foro competente è quello previsto dalla legge.

Fatto in 4 esemplari ad un solo effetto, in **Milano** il **11/8/2022**.

Letto, confermato e sottoscritto









ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBBLIGAZIONE

Polizza n. **1898337** Agenzia **115 - WHOLESALE & SILO SRL - Genova** Data di emissione **11/8/2022**

Firma dei Coobbligati
(legale rappresentante dell'Impresa E timbro se
Persona Giuridica)

Estremi del Documento di riconoscimento

- 1) 
- 2) 
- 3) 
- 4) 
- 5) 
- 6) 
- 7) =====
- 8) =====
- 9) =====
- 10) =====
- 11) =====
- 12) =====
- 13) =====
- 14) =====
- 15) =====
- 16) =====
- 17) =====
- 18) =====
- 19) =====
- 20) =====

- Tipo Documento **Carta d'Identità N.CA15434CZ**
Rilasciato da **MINISTERO DELL'INTERNO** In data **03/01/2019**
- Tipo Documento **Carta d'Identità N.CA22336JA**
Rilasciato da **MINISTERO DELL'INTERNO** In data **12/06/2021**
- Tipo Documento **Carta d'Identità N.CA97247GR**
Rilasciato da **MINISTERO DELL'INTERNO** In data **17/07/2020**
- Tipo Documento **Carta d'Identità N.AX1514126**
Rilasciato da **COMUNE** In data **14/10/2015**
- Tipo Documento **Carta d'Identità N.AT2469578**
Rilasciato da **COMUNE** In data **16/06/2021**
- Tipo Documento **Carta d'Identità N.CA53674BZ**
Rilasciato da **MINISTERO DELL'INTERNO** In data **14/08/2018**

Il Contraente di Polizza
(per presa conoscenza)

F.lli ADRIANO e GIUSEPPE
Bonavita & figli S.r.l.
GESTIONE RIUNTA
Via S. Maria Goretti, 52 / 10103 GENOVA (Dolcedo)
P.Iva e Cod. Fis. 03864341000
Tel. e Fax 010/288598 - 010/350916

Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI



ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Polizza n. **1898337** Agenzia **115 - WHOLESALE & SILO SRL - Genova** Data di emissione **11/8/2022**

I coobbligati sottoscritti dichiarano, infine di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e approvano, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le seguenti clausole:

- pagamento a semplice richiesta e rinuncia a proporre eccezioni, comprese quelle di cui agli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Cod. Civ.
- conoscenza ed accettazione delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Beneficiario e tra Società e Contraente e delle Condizioni Particolari della polizza, nonché di eventuali Allegati. Validità della coobbligazione estesa alle eventuali e successive appendici di proroga o di rinnovo e/o di estensione e/o variazione della polizza e fino a completa liberazione della Società e delle eventuali Coassicuratrici dagli obblighi assunti con l'emissione della polizza stessa, e comunque fino a quando la polizza non sarà più escutibile da parte del Beneficiario - rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli artt. 1955 e 1957 del Cod. Civ.
- rifusione alla Società e alle eventuali Coassicuratrici anche delle eventuali tasse, soprattasse e penalità, nonché delle eventuali spese dovute in relazione al presente atto e a quelle sostenute a qualsiasi titolo e per resistere all'azione rivolta all'escussione.
- facoltà della Società e delle eventuali Coassicuratrici di agire nei loro confronti, nei casi previsti dall'art. 1953 del Cod. Civ.
- autonomia della garanzia prestata con il presente atto rispetto ad ogni eventuale ulteriore garanzia a beneficio della Società a seguito dell'emissione della polizza, degli eventuali allegati e delle eventuali successive appendici di proroga o di rinnovo e/o di estensione e/ variazione della polizza stessa.

• Foro competente

1)	2)	3)
4)	5)	6)
7) =====	8) =====	9) =====
10) =====	11) =====	12) =====
13) =====	14) =====	15) =====
16) =====	17) =====	18) =====
19) =====	20) =====	

Il Contraente di Polizza
BOSCHI GIOSEFFE & FIGLI S.r.l.
 Fraz. di Cambione Ripoti
 Via dei Colli 1135 GENOVA (Bolzaneto)
 P.IVA n. 0306434010
 Tel. Fax n. 010 396396 - 010 38802



ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Polizza n. 1898337 Agenzia 115 - WHOLESALE & SILO SRL - Genova Data di emissione 11/8/2022

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 07/2022). Elba Assicurazioni S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea. Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale. Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

1)	2)	3)
4)	5)	6)
7) =====	8) =====	9) =====
10) =====	11) =====	12) =====
13) =====	14) =====	15) =====
16) =====	17) =====	18) =====
19) =====	20) =====	

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

1)	2)	3)
4)	5)	6)
7) =====	8) =====	9) =====
10) =====	11) =====	12) =====
13) =====	14) =====	15) =====
16) =====	17) =====	18) =====
19) =====	20) =====	

Io sottoscritto Agente dichiaro di aver accertato l'autenticità delle firme apposte in mia presenza dai Coobbligati

